

COMUNE DI LURAGO D'ERBA



COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA NOMINA E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.11.2024

INDICE

Articolo 1 - Finalita'

Articolo 2 – Nomina e durata in carica

Articolo 3 – Composizione

Articolo 4 – Convocazione e funzionamento

Articolo 5 – Ineleggibilita', incompatibilita', inconfiribilita' dell'incarico

Articolo 6 – Conflitto di interessi e decadenza

Articolo 7 – Funzioni

Articolo 8 – Indennita'

Articolo 9 – Norma transitoria

ARTICOLO 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale del 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. e dell'art.148 del D. Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i. ed in conformità ai criteri fissati da Regione Lombardia con d.g.r. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e integrata dalla d.g.r n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, e all. A).

ARTICOLO 2 – Nomina e durata in carica

La Commissione per il Paesaggio e il relativo Presidente sono nominati con Deliberazione di Giunta Comunale di Lurago d'Erba su proposta del Sindaco, previo avviso pubblico che, approvato con determinazione del Responsabile della Struttura, stabilisca i tempi, i modi e le condizioni per la presentazione delle candidature.

I componenti della Commissione del Paesaggio sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati dal presente Regolamento in conformità a quanto disposto nell'allegato A della D.G.R. 22 febbraio 2021 n. XI/4348, ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e della verifica delle norme vigenti, relative ai casi di incompatibilità.

In caso di decadenza di uno dei componenti della Commissione, la Giunta Comunale provvede con idonea delibera alla nomina di un nuovo componente, in sostituzione del componente decaduto fatta salva, in ogni caso, la valutazione dei curricula individuali. Il soggetto nominato, in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

I commissari, entro quattro giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.

La Commissione e i relativi commissari durano in carica sino al termine del mandato elettorale dell'Amministrazione Comunale di Lurago d'Erba. La Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta del Comune di Lurago d'Erba e comunque non oltre il 31 dicembre del previsto anno di scadenza in coerenza con le disposizioni di cui all'Allegato A della DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021.

Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio, tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ad effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

ARTICOLO 3 – Composizione

La Commissione è composta da un numero minimo di 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, i quali siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti della Commissione, nell'ambito della loro attività libero professionale o in qualità di pubblici dipendenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente Locale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione ad altre Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e dovrà aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistico ambientali. In assenza del Presidente assume la funzione di Vice Presidente il membro più anziano.

La composizione della Commissione per il Paesaggio e la struttura tecnica o la specifica professionalità cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria paesaggistica trovano riferimento nei criteri regionali, approvati con D.G.R. 22 febbraio 2021 n. XI/4348 “approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche “ (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009.

Tutti i commissari nominati facenti parte della Commissione hanno diritto al voto.

ARTICOLO 4 – Convocazione e funzionamento

La Commissione è convocata dal Presidente, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico del Comune, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.

L'invio della convocazione è effettuato con almeno tre giorni di anticipo dalla prima seduta, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto, in caso di urgenza, sulla base di valutazione del Presidente.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa, compresa la presenza del Presidente o del Vicepresidente.

Le pratiche sono esaminate seguendo l'ordine di presentazione delle stesse o di eventuali integrazioni rese necessarie e pervenute al protocollo del Comune di Lurago d'Erba.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche.

Il Presidente, se lo reputa opportuno e necessario, potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto; quest'ultimo non dovrà partecipare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

È facoltà della Commissione eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni commissari all'esperimento del sopralluogo.

Le decisioni assunte dal soggetto preposto al rilascio del provvedimento finale, qualora in difformità dal parere della Commissione Paesaggio, e solo nel caso non sia stato espresso il vincolante parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute che sarà tenuto a disposizione dei commissari.

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri della Commissione, e provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i commissari presenti e dal segretario. Gli allegati grafici e documentali esaminati devono essere vidimati da almeno due commissari presenti.

ARTICOLO 5 – Ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico

Non possono essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica, poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art.146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico).

I componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione, allontanandosi dall'aula, relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o di soggetti che siano di loro abituale frequentazione e si allontanano dall'aula.

All'inizio di ogni seduta vengono verbalizzate le dichiarazioni rese da ciascun commissario e dal Presidente in ordine all'assenza di cause di incompatibilità od inconfiribilità che siano sopravvenute o che siano inerenti ad uno o più pratiche poste all'esame della seduta.

ARTICOLO 6 – Conflitto di interessi e decadenza

I commissari della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina, nonché per espressa violazione di legge.

I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio o per otto sedute nel corso dell'anno solare.

I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare ad ulteriori convocazioni. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente.

Contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

ARTICOLO 7 – Funzioni

La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura tecnica avente il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico-ambientale nell'ambito dei procedimenti amministrativi che richiedono l'espressione di tale parere in base a norme di legge o a disposizioni Regolamentari o del Piano di Governo del Territorio, in particolare la Commissione si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

La Commissione per il Paesaggio ha altresì il compito di esprimere pareri in merito alle soluzioni proposte in riferimento alla contestualizzazione degli interventi edilizi/urbanistici rispetto al paesaggio urbano; a casi di particolare specificità e complessità paesistico/ambientale rilevate dal Responsabile del settore e/o dal Responsabile del Procedimento ovvero su richiesta della Giunta; ad opere pubbliche con particolare specificità e complessità paesistico/ambientate rilevate dall'ufficio tecnico lavori pubblici.

Il parere della Commissione per il Paesaggio ha efficacia e la forza prevista dalla norma che lo prescrive.

I pareri resi dalla Commissione devono essere motivati e redatti per iscritto con le formalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 8 – Indennità'

Ai sensi dell'art.183 comma 3 del D. Lgs. n. 42/2004, non è prevista la corresponsione di alcun compenso o indennità di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione.

ARTICOLO 9 – Norma transitoria

Anche dopo l'approvazione del presente "Regolamento per la disciplina, la nomina e il funzionamento della commissione per il paesaggio", la Commissione per il Paesaggio del Comune di Lurago d'Erba continua ad operare in regime di "prorogatio" e comunque non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta del Comune di Lurago d'Erba, e comunque non oltre il 31 dicembre del previsto anno di scadenza fino alla nomina della nuova Commissione per il Paesaggio ed alla conferma, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.